

Allegato "B" al N.2.771

STATUTO

della società "LANGHE MONFERRATO E ROERO - SOCIETA'

CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA AGENZIA DI SVILUPPO

DEL TERRITORIO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Costituzione, sede e uffici periferici della società

(1) E' costituita una società consortile ai sensi del

combinato disposto degli articoli 2462 e seguenti e

dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, sotto la

denominazione di "LANGHE MONFERRATO E ROERO SOCIETA'

CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" AGENZIA DI SVILUPPO

DEL TERRITORIO

(2) La società ha sede in Asti.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di

sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio

succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile

rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale

nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci

deliberare la istituzione di sedi secondarie o il

trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra

indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche

statutarie, debbono essere adottate mediante deliberazione

dell'assemblea dei soci.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società o con gli altri soci, è quello che risulta dal Registro Imprese.

Art. 2) Durata della società

(1) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050: la società potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per decisione dei soci adottata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 3) Oggetto e scopi della società e relative attività.

(1) La società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune ai suoi soci diretta alla promozione di attività economico-commerciali nel settore del turismo, dell'energia dei servizi terziari, della distribuzione e degli scambi con particolare riferimento alle Langhe, al Monferrato, al Roero, con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro trattandosi di società consortile.

Al fine della valorizzazione del territorio, la società promuoverà attività culturali, turistiche e artistiche per favorire una più approfondita conoscenza della realtà storico-ambientale e dei prodotti tipici del territorio, anche in collaborazione con enti e associazioni. La società ha altresì per oggetto sociale lo sviluppo sostenibile del territorio, con particolare riferimento alla innovazione

ambientale ed energetica e alla formazione professionale.

Conseguentemente la società potrà operare per:

- valorizzare ed accrescere le attività di ricerca, sviluppo e formazione;

- incentivare la nascita di nuove imprese;

- razionalizzare ed accrescere alcuni servizi primari, quali, a titolo esemplificativo, quelli informativi e finanziari di sostegno sia alle imprese sia agli enti locali;

- affrontare studi e progetti di fattibilità tecnica, economica e finanziaria relativi sia alle attività da svolgere, sia alle strutture destinate ad attuarle;

- svolgere attività di natura culturale in collaborazione con gli istituti didattici, università, ecc., dirette al miglioramento dei servizi e della promozione turistica;

- accedere ai contributi previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

- commissionare, coordinare e controllare progetti di massima ed esecutivi delle parti e dei servizi comuni, nonché delle singole realizzazioni relative agli insediamenti produttivi sul territorio nel quale opera la società;

- ogni e qualsiasi attività relativa al settore dell'erogazione ad enti pubblici e privati, dei servizi di energia civili e industriali, dei servizi legati al facility management e dei servizi globali; la società si propone di

	perseguire tale scopo tramite l'esercizio, sia in Italia che	
	all'estero, anche quale "e.s.co. - Energy Service Company",	
	delle seguenti attività: progettazione, costruzione,	
	installazione, manutenzione e conduzione di impianti	
	termici, di ventilazione, refrigerazione e di	
	condizionamento; alla progettazione e realizzazione di	
	impianti tecnologici e lavori idraulici nonché alla	
	costruzione per la vendita e la gestione di reti per la	
	distribuzione di calore prodotto da qualsiasi forma di	
	energia (per esempio reti di teleriscaldamento); alla	
	progettazione, creazione e gestione di impianti di	
	cogenerazione e rigenerazione (impianti anche a biomasse che	
	recuperano il calore ancora contenuto nei gas di scarico,	
	come il vapore o i gas combustibili, aumentando	
	l'efficienza); all'assunzione di appalti e contratti nei	
	confronti di enti pubblici e privati per la progettazione,	
	realizzazione e gestione di tutti i tipi di impianti e	
	servizi sopra descritti;	
	- esecuzione di lavori edili e costruzioni edili in genere;	
	- intermediazione e trading, nei limiti di quanto previsto	
	dalla normativa vigente, di Certificati Verdi, Titoli di	
	Efficienza Energetica e di ogni altro titolo direttamente o	
	indirettamente collegato con interventi di efficienza	
	energetica e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili	
	(fotovoltaico, biomasse, eolico, idrico) ed ottenuti in	

	seguito a propri od altrui interventi;	
	- servizi energetici a rete, comprese le attività di	
	installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione e	
	gestione di impianti inerenti alle attività di cui sopra,	
	nonché lo svolgimento di attività strumentali connesse e	
	complementari a quelle sopra indicate; acquisizione,	
	sviluppo, ricerca, commercializzazione di tecnologie	
	energetiche innovative e/o dei relativi brevetti e/o licenze	
	commerciali d'uso, nonché l'assunzione e/o la concessione di	
	mandati di agenzia, rappresentanza, commissione, concessione	
	commerciale e/o produttiva nell'ambito del settore	
	energetico ed ambientale.	
	- la società potrà promuovere project financing e creare	
	società di progetto per lo sviluppo degli stessi, creare	
	reti di franchising o altri tipi di reti per la vendita di	
	prodotti e servizi dell'oggetto, potrà fungere da general	
	contractor nei confronti di enti pubblici e privati nel caso	
	di global service, partecipare ad associazioni temporanee di	
	impresa, assumere mutui e finanziamenti in genere e la	
	prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie, anche	
	ipotecarie per debiti od obbligazioni proprie o di terzi,	
	anche non soci, obiettivamente strumentali e connesse con	
	gli scopi sociali.	
	(2) Nel perseguimento del suo oggetto la società potrà	
	compiere tutti gli atti necessari e/o utili per la	

realizzazione dell'oggetto medesimo: in particolare potrà acquistare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari; potrà svolgere qualsiasi operazione bancaria; contrarre mutui, anche ipotecari; concedere, se nell'interesse della società, fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia reale o personale; partecipare, nei limiti consentiti dalla legge, ad altri enti e società che si propongano scopi sociali uguali o affini ai propri.

È tassativamente escluso l'esercizio di attività per compiere le quali occorre la preventiva autorizzazione ministeriale, l'iscrizione in albi professionali, ovvero particolari forme giuridiche o di capitali minimi per lo svolgimento di attività tutelate dal legislatore.

TITOLO III

REQUISITI DEI SOCI - LORO AMMISSIONE E RECESSO

Art. 4) Ammissione dei soci pubblici e dei soci privati.

(1) Possono essere soci della società tutti gli enti, società, organizzazioni di qualsiasi natura e privati cittadini che in ambito territoriale o settoriale (anche più limitati di quelli di cui alla società), si propongono, in tutto o in parte, gli stessi scopi o scopi analoghi o affini a quelli della società.

(2) Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare la domanda all'Organo Amministrativo che investirà l'Assemblea ordinaria per ogni decisione in merito.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

I soci che entrano a far parte della società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

Art. 5) Recesso dei soci

(1) Ciascun socio può recedere dalla società con effetto alla fine dell'anno sociale sempre che venga inviata comunicazione di recesso all'Organo Amministrativo con raccomandata R.R. almeno sei mesi prima della chiusura dell'anno sociale, il quale, ai sensi dell'articolo 28 avviene al 31 dicembre di ogni anno.

(2) E' però stabilito che il recesso così operato lascia fermi e impregiudicati gli obblighi di contributi di cui al successivo articolo 10.

(3) Il recesso comporta la perdita della qualità di socio e le quote potranno essere trasferite a terzi tenuto conto del diritto di prelazione spettante ai soci.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della sola quota di partecipazione al capitale sociale versata stante la destinazione degli utili maturati

a riserva vincolata di cui al successivo art. 28.

(4) I soci hanno il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle quote.

Art. 6) Individuazione dei soci pubblici e privati

(1) I soci pubblici e privati fondatori della società risultano dall'atto costitutivo con l'indicazione delle rispettive quote.

(2) Ad ogni variazione in materia di soci l'organo amministrativo dovrà predisporre con efficacia provvisoria, e l'assemblea ordinaria dovrà approvare in via definitiva la nuova situazione al Registro Imprese con l'indicazione rispettivamente dei soci pubblici e di quelli privati e delle rispettive quote.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - PATRIMONIO SOCIALE - CONTRIBUTIONI

Art. 7) Capitale sociale e sue quote

(1) Il capitale sociale è stabilito in Euro 76.502,00 (settantaseimila cinquecento due/00) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C. quali risultano dal Registro Imprese.

Art. 8) Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento mediante conferimenti in denaro o di beni in natura o di crediti, con l'osservanza delle disposizioni di legge; potrà anche essere aumentato a titolo gratuito, mediante il passaggio di riserve disponibili a capitale in

conformità alle disposizioni di legge in materia.

La delibera di aumento deve essere assunta dall'assemblea

dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni

dell'atto costitutivo. In caso di deliberazione di aumento

del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai

soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle

partecipazioni da essi possedute.

Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le

modalità previste dalla legge mediante decisione dei soci da

adottare colle maggioranze previste per la modifica

dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può

essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale

almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione

dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale

della società e delle osservazioni del Sindaco Unico o del

Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, qualora

consti il consenso unanime dei soci.

I soci hanno comunque il diritto di ottenere dalla società

dalla data di convocazione e sino alla data fissata per

l'assemblea, copia di detta documentazione.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede

assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 9) Patrimonio sociale

(1) Il patrimonio della società è costituito:

	a) dai depositi monetari e/o dai beni in cui verrà investito	
	il capitale sociale;	
	b) dai contributi volontari, o eventualmente spettanti per	
	legge, provenienti da qualunque terzo soggetto privato o	
	pubblico e aventi natura legale di donazione o,	
	rispettivamente, di erogazione a sensi di legge; nonché	
	dagli eventuali contributi volontari che i singoli soci	
	ritengano di fare in aggiunta ai contributi annui	
	obbligatori a loro carico quali previsti dal successivo	
	articolo 10.	
	Art. 10) <u>Contributi annui in denaro da parte dei soci</u>	
	(1) In base a quanto previsto dal II comma dell'articolo	
	2615 del Codice Civile, L'Organo Amministrativo sottoporrà	
	annualmente all'assemblea ordinaria, assieme al Bilancio	
	consuntivo e relativi documenti e al Bilancio preventivo e	
	relativi documenti, un programma di massima delle iniziative	
	della società per l'anno successivo con la previsione del	
	loro costo complessivo della parte di tale costo che	
	(assieme alle spese di ordinaria amministrazione e al	
	conguaglio dell'eventuale passivo dell'anno precedente)	
	dovrà essere coperto con i contributi annui dei soci; e	
	predisporrà un piano di riparto di tale importo tra i vari	
	soci in proporzione delle rispettive quote.	
	(2) Il predetto programma, il relativo importo preventivato	
	e la sua ripartizione tra i vari soci saranno sottoposti	

all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, che dovrà

deliberare con le maggioranze di cui al successivo art. 19),

delle proprie quote sociali.

(3) I contributi approvati ai sensi dei due commi precedenti

sono obbligatori per tutti i soci anche se assenti, astenuti

o dissenzienti.

I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre

quelli previsti dai due commi precedenti.

(4) In nessun caso l'ammontare del contributo annuo dovuto

da ciascun socio potrà essere superiore alla metà del valore

nominale della quota sociale del socio stesso.

(5) Il regolamento interno di cui al successivo articolo 11

potrà stabilire le norme per l'attuazione di quanto previsto

nel presente articolo.

Art. 11) Disciplina delle quote sociali

(1) Le quote sono nominative e sono trasferibili solo al

fine di consentire l'ingresso dei nuovi soci o il recesso

dei soci esistenti in conformità a quanto previsto dai

precedenti articoli 4 et 5.

Peraltro il socio che intende cedere, in tutto o in parte la

propria quota, deve preventivamente offrirla, a parità di

condizioni, agli altri soci, i quali avranno il diritto di

esercitare tale prelazione in proporzione alle quote già

possedute. A tal fine, il socio che intenda alienare le

quote dovrà farne preventiva comunicazione all'Organo

Amministrativo della società. Il legale rappresentante dovrà avvertire tutti i soci con lettera raccomandata con avviso di ritorno, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

I soci dovranno dichiarare la loro determinazione di avvalersi del diritto di prelazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro quindici (15) giorni da quello del ricevimento della precedente comunicazione, mettendo a disposizione del cedente la somma richiesta.

Qualora alcuno dei soci non si avvalga del diritto di prelazione questo comporterà, per le quote inoptate, agli altri soci, sempre in proporzione alle quote dagli stessi possedute.

Le quote inoptate, sono liberamente trasferibili.

(2) Sulle quote non possono essere costituiti diritti di godimento o di garanzia.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA

Art. 12) Assemblea Sociale: approvazione del regolamento

(1) L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

(2) L'Assemblea approva il regolamento interno della società

consortile, predisposto dall'organo amministrativo, che sarà vincolante per ciascun socio e disciplinerà le materie che a tale tipo di disciplina il presente statuto demanda, o che per loro natura, possono legalmente essere così regolate.

(3) Detto regolamento verrà approvato con la stessa maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art. 13) Sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la determinazione relativa agli utili;

2) la scelta dell'organo amministrativo, la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;

3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile, del Sindaco Unico o dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore o della Società di Revisione;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) la decisione autorizzative al compimento di atti di gestione non delegati all'organo amministrativo o che per compiere i quali occorre il preventivo parere dei soci;

	7) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	8) le altre decisioni che la legge riserva in modo	
	inderogabile alla competenza dei soci.	
	Art. 14) Il procedimento per la consultazione scritta o	
	l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato	
	come segue.	
	Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i	
	soci e a tutti gli amministratori non soci, nonché al	
	Sindaco Unico o ai Sindaci, se nominati, il testo della	
	decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a	
	otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire	
	presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.	
	In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso	
	si intende negato. Dai documenti sottoscritti dai soci	
	devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione e il consenso alla stessa.	
	Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che	
	consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro	
	della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta	
	inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta	
	elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le	
	decisioni dei soci adottate con queste modalità devono	
	risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo	
	amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.	

Art. 15) Convocazione dell'Assemblea

(1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge; può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché in Piemonte.

(2) L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio può essere convocata nel termine previsto dall'articolo 2478 bis c.c. e, quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, nel maggior termine previsto dall'articolo 2364 c.c., ultimo comma.

Art. 16) Modalità di convocazione dell'Assemblea

(1) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci, al domicilio risultante dall'iscrizione al Registro Imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

(2) Nella lettera di convocazione può essere prevista la data, il luogo e l'ora della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

(3) In mancanza di tale formalità, le assemblee saranno parimenti valide qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi, qualora vi sia il

	Collegio Sindacale, ed i presenti siano tutti consenzienti a	
	discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 17) Partecipazione all'Assemblea	
	(1) Possono partecipare all'assemblea i soci iscritti	
	regolarmente nel Registro Imprese.	
	La data dell'iscrizione deve essere antecedente di almeno	
	due giorni a quella in cui vengono spedite le convocazioni.	
	I soci possono farsi rappresentare da altri soci ovvero da	
	terzi mediante delega scritta che dovrà essere conservata	
	dalla società.	
	(2) Ogni socio ha diritto ad almeno un voto, se la quota è	
	multipla di un euro ha diritto ad un voto ogni euro.	
	(3) Nel caso che un socio, pubblico o privato, non sia	
	rappresentato dal soggetto cui per la legge e statuto spetta	
	la rappresentanza legale, egli dovrà essere munito di una	
	delega scritta rilasciata dal predetto rappresentante	
	legale.	
	(4) Ogni partecipante potrà disporre di non più di tre	
	deleghe.	
	La delega per partecipare ad una certa assemblea ha valore	
	anche per le successive convocazioni e prosecuzioni della	
	stessa assemblea.	
	Art. 18) Presidenza dell'Assemblea	
	(1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore unico ed in caso di	

sua assenza, impedimento o rinuncia, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza anche solo relativa.

(2) Il presidente è assistito, in veste di segretario, dal direttore di cui al successivo articolo 26; in caso di sua assenza o impedimento il segretario è nominato dal Presidente.

(3) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea nonché dirigere, regolare le discussioni, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 19) Quorum costitutivi e quorum deliberativi

(1) Le decisioni dei soci sono assunte nella prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Nel caso di assemblea tenuta in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 20% del capitale sociale e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 10% del capitale sociale.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua

partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè negli altri casi espressamente previsti dalla legge e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI: AMMINISTRAZIONE

Art. 20) Alternative circa la composizione dell'organo amministrativo

(1) L'amministrazione della società è affidata a scelta dell'assemblea a un Amministratore Unico, socio o non socio, o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri, non maggiore di sette, soci o non soci. L'assemblea di volta in volta, prima di procedere all'elezione, determinerà se l'amministrazione deve essere affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione. In questo ultimo caso determinerà pure il numero dei consiglieri nei limiti sopra indicati. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il

Presidente e il Vice-Presidente.

(2) L'Amministratore Unico o i Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; cessano comunque dal loro incarico con la nomina del nuovo consiglio.

(3) Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decadono dall'incarico anche gli altri consiglieri, i quali devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 21) Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta

elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Art. 22) Articolazioni interne del Consiglio di Amministrazione.

(1) Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto è inderogabilmente di competenza dell'assemblea. (2)

Ai sensi dell'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Art. 23) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

(1) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritiene opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

(2) La convocazione del Consiglio avrà luogo mediante lettera raccomandata consegnata alla posta almeno otto giorni prima del termine fissato per l'adunanza, indicando la località della riunione e precisando l'ora ed il giorno nonché le materie da trattare; in caso di comprovata urgenza potrà essere convocata a mezzo di comunicazione telefax, telegramma, posta elettronica o, comunque, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento almeno quarantotto ore prima della riunione.

(3) In difetto di tali formalità e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi.

Art. 24) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua rinuncia, impedimento o assenza, dal Vice-Presidente, ove sia stato nominato, o dall'Amministratore delegato più anziano o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto di chi presiede, qualora il consiglio sia composto da più di due membri.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto di due soli membri, occorre la presenza effettiva della totalità degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese all'unanimità dei voti dei presenti; in caso di astensione di uno dei due amministratori, il consiglio delibera validamente con il voto dell'altro amministratore.

Il Consiglio nomina il segretario, che può essere anche non socio.

Art. 25) Legale rappresentante della società

(1) La rappresentanza della società e la firma sociale sia

di fronte ai terzi, sia in giudizio spettano o all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(2) In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri interni ed i suoi poteri di rappresentanza esterna saranno esercitati dal Vice-Presidente. Il concreto compimento di singoli atti di rappresentanza esterna da parte del Vice-Presidente attesta di per sé la ricorrenza delle condizioni perché egli possa esercitare tali poteri ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità al proposito.

(3) L'Organo amministrativo può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni anche disgiuntamente al Presidente od agli Amministratori delegati nei limiti consentiti dall'art.

2381 Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2475 comma quinto C.C.

Art. 26) Definizione di organo amministrativo. Funzione del Direttore

(1) Quando il presente statuto si riferisce all'organo amministrativi intende riferirsi al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

(2) L'organo amministrativo potrà nominare un Direttore con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Il

	Direttore, oltre alle funzioni di segretario già previste	
	dagli articoli 18 et 24, costituisce l'organo tecnico	
	attraverso cui l'organo amministrativo e le sue	
	articolazioni interne svolgono le loro mansioni di gestione	
	interna; al direttore pertanto saranno conferite tutte le	
	mansioni esecutive interne compatibilmente con il rispetto	
	dell'effettivo esercizio, da parte dell'organo	
	amministrativo e delle sue articolazioni interne, delle	
	mansioni decisionali e delle altre mansioni legali ad essi	
	spettante. Il regolamento interno di cui all'articolo 12	
	disciplinerà più specificatamente le mansioni	
	tecnico-esecutive di competenza del direttore anche sulla	
	base delle responsabilità a lui devolute dall'organo	
	amministrativo e dalle sue articolazioni interne e	
	disciplinerà parimenti il controllo che sull'operato del	
	direttore devono esercitare l'organo amministrativo e le sue	
	articolazioni interne nonché il Sindaco Unico o il Collegio	
	Sindacale ed il suo Presidente.	
	All'organo amministrativo potrà essere affiancato un	
	Comitato di Indirizzo composto da tre a undici membri, soci	
	o non soci, designati dall'organo amministrativo medesimo.	
	Il Comitato di Indirizzo dovrà essere convocato dal	
	Presidente della Società almeno una volta all'anno per	
	essere sentito in ordine a problematiche relative allo	
	sviluppo della Società, alla definizione degli indirizzi	

scientifici e strategici e a specifiche rilevanti questioni sociali.

I componenti del Comitato di Indirizzo restano in carica per tre esercizi ma in ogni caso la loro scadenza coincide con quella dell'organo amministrativo che li ha designati.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI:

SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE

Art. 27) Obbligatorietà del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale

(1) La nomina del Sindaco Unico, del Revisore o del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 C.C.

Nel caso di Collegio Sindacale esso si compone di tre membri effettivi tra i quali il Presidente. Dovranno altresì essere nominati due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Ai sensi dell'art. 2477 C.C. al Sindaco Unico, al Revisore o al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt.2397 e seguenti).

Il Sindaco Unico, il Revisore o il Collegio Sindacale hanno i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Codice Civile ed inoltre esercitano la revisione legale dei conti, salvo che l'assemblea ordinaria, di triennio in triennio,

non intenda affidarlo ad un revisore o ad una società di revisione; qualora la revisione legale dei conti sia affidata al Sindaco Unico, al Revisore o al Collegio Sindacale questo dovrà essere costituito da Revisori Contabili iscritti nell'apposito registro.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 Codice Civile.

La retribuzione annuale del Sindaco Unico, dei Sindaci, del Revisore o della Società di Revisione, è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

Art. 28) Requisiti del bilancio e sua approvazione

(1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini di cui all'articolo 15 il bilancio verrà sottoposto all'Assemblea, corredato dalle relazioni di legge.

Poiché la società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previo accantonamento della riserva legale, dovranno essere destinati a riserva vincolata alla realizzazione di investimenti ed iniziative sociali proprie dell'attività consortile.

TITOLO IX

SCIoglimento - DISPOSIZIONE GENERALE DI CHIUSURA

Art. 29) Destinazione del patrimonio in caso di liquidazione

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti

utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di

liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di

scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le

maggioranze richieste per le modificazioni del presente

Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter

codice civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e

sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in

quanto compatibili, anche durante la liquidazione. In

coerenza con le finalità non di lucro della società,

l'eventuale attivo netto della liquidazione sarà attribuito

ai soci nei soli limiti del valore nominale delle rispettive

quote sociali; l'eventuale restante importo dovrà essere

devoluto ad organizzazioni pubbliche o private che

perseguano, senza scopo di lucro, fini analoghi a quello

della società.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII

Libro V Titolo V del Codice Civile (artt.2484 e seguenti).

Art. 30) Foro competente

Per le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o

fra i soci e la società, e quelle promosse da amministratori

e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti, e che

abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto

sociale sarà competente il Tribunale nella cui

Circoscrizione ha sede la società.

Art. 31) Clausola generale di chiusura.

Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal

presente statuto si applicano le norme di legge relative

alle società a responsabilità limitata per quanto riguarda

la struttura ed il funzionamento della società e quelle

relative ai Consorzi con attività esterna e alle società

consortili per quanto riguarda le finalità della società

(restando in particolare applicabile il II comma

dell'articolo 2615 ter per i contributi obbligatori annui

dei soci quali previsti dall'articolo 10).

In originale firmato:

Luigi Carosso

-----Luigi Corino Notaio